COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2005) 1369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [1], in particolare l'articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il metodo di analisi normalizzato comunitario per le *Enterobacteriaceae* e per la determinazione della carica batterica totale nelle carni è stato riconosciuto equivalente al metodo di analisi statunitense per l'*Escherichia coli*.

(2) La Comunità e gli Stati Uniti hanno condotto negoziati su un'ulteriore serie di orientamenti per l'esecuzione delle verifiche, che riguardano anche le indagini di polizia sanitaria. In base a tali negoziati, le parti hanno concordato un testo concernente detti orientamenti.

(3) Il comitato di gestione misto dell'accordo (di seguito «comitato») ha formulato alcune raccomandazioni relative alla determinazione dell'equivalenza tra i due metodi di analisi e all'adozione di ulteriori orientamenti per l'esecuzione delle verifiche. In base a tali raccomandazioni, è dunque opportuno modificare gli allegati V e VI e la nota 1 dell'accordo.

(4) È opportuno approvare tali modifiche a nome della Comunità.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alle raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche dell'allegato V, punto 6, dell'allegato VI e della nota 1 del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche dell'allegato V, punto 6, della nota 1 e dell'allegato VI dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

[1] GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/833/CE della Commissione (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 20).

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione il completamento delle proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione